

Attività d'installazione e di manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili quali (FER)

DISCIPLINARE

1. Introduzione.....	Pag. 1
2. Requisiti per l'ammissione al corso	Pag. 1
3. Durata e articolazione del percorso formativo	Pag. 1
4. Esami finali.....	Pag. 2
5. Attestazioni e certificazioni.....	Pag. 3
6. Commissione esami	Pag. 3
7. Aggiornamento obbligatorio	Pag. 3
8. Laboratori e attrezzature	Pag. 4
9. Requisiti formatori	Pag. 4
10. Disposizioni finali.....	Pag. 4
Elenco Titoli e Qualifiche per l'ammissione al corso.....	Pag. 5

1. Introduzione

Secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art. 17 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, 1. "La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 dicembre 2016 le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore." Pertanto, i soggetti che non dispongono dei requisiti, per ottenere la qualificazione di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili dovranno frequentare un apposito corso formativo presso organismi di formazione accreditati ai sensi del Regolamento di cui alla DGR n. 872 del 29/12/2010.

2. Requisiti per l'ammissione al corso

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 28/2011 e dell'allegato 4 del medesimo, accedono ai corsi di formazione per installatore e manutentore straordinario FER di cui alla presente disciplina, i soggetti in possesso di titolo o di attestato di qualificazione coerente alla tecnologia di riferimento.

L'allegato elenca le qualificazioni e i titoli valevoli come requisito d'accesso.

In alternativa, l'ammissione al corso può avvenire in base al possesso di un'esperienza maturata in periodo di prestazione lavorativa e/o di collaborazione tecnica continuativa, svolta all'interno di una o più imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'installatore.

Tale prestazione, anche intesa come sommatoria di periodi, dovrà non essere inferiore a tre anni.

L'ente autorizzato all'erogazione dei corsi verifica il possesso dei titoli o dell'esperienza sulla base di idonea documentazione presentata dagli interessati.

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana, orale e scritta che deve essere verificata mediante un test di ingresso da parte dell'Ente formatore da conservare agli atti d'ufficio.

3. Durata e articolazione del percorso formativo


La durata del percorso, nel rispetto di quanto previsto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/078/CR08bis/C9, è di 80 ore, così distribuiti:

- 20 ore per il modulo unico comune
- 60 ore per i moduli specifici, di cui 30 di pratica.

Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati quattro standard specifici, oltre al modulo unico comune.

Il modulo unico comune riguarda l'inquadramento generale delle problematiche relative allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni riferimenti alla normativa generale, tecnica e di sicurezza, che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati di fonti di energia rinnovabili.

I moduli specifici per ogni tipologia impiantistica prevedono una parte di teoria e una di pratica. La parte pratica riguarda attività inerenti l'installazione degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.



È demandato al Repertorio regionale delle Qualifiche e delle Competenze, il riconoscimento dei crediti formativi e professionali, di cui alla citata Conferenza delle Regioni e delle province Autonome.

4. Esami finali

Al termine del percorso formativo, per i corsisti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione complessiva, è prevista una verifica dell'apprendimento mediante effettuazione di una prova complessiva di valutazione della durata massima di 5 ore, atta a verificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali previste nello standard professionale.

La prova finale è costituita da una prova teorica e di una prova pratica. Quest'ultima mirata a verificare la corretta installazione dell'impianto FER. Essa consiste in:

- 1- un questionario (QSF) per la valutazione delle conoscenze essenziali di cui al modulo unico contenente domande a risposta chiusa - durata 1 ora - con peso 15/100 sulla valutazione;
- 2- un questionario (QSF) per la valutazione delle conoscenze specifiche FER - durata 1 ora - con peso 15/100 sulla valutazione;

Per la prova pratica, simulata e/o in cantiere, relativa all'installazione di un impianto tipologia FER del corso, è prevista una durata di 3 ore con peso 70/100 sulla valutazione fermo restando che in ogni caso dovrà essere raggiunta almeno la sufficienza in ogni prova.

La prova finale deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure dall'ente di formazione.

5. Attestazioni e certificazioni

Al superamento dell'esame viene rilasciato l'attestato di qualificazione professionale per "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, con specificazione tipologia impiantistica, ai sensi della legge regionale n. 18/85 art. 41.

L'attestato di qualificazione dovrà riportare:

- denominazione dell'Ente di formazione;
- data anagrafici del corsista e della ditta/società che rappresenta;
- titolo del corso;
- normativa di riferimento;
- specifica tipologia impiantistica;
- durata del corso;
- firma del soggetto formatore, del presidente della commissione e del Dirigente regionale del settore competente.

6. Commissione esami

La Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/85 è composta da:

- a) un funzionario di categoria D dipendente del settore formazione professionale della Regione Calabria, in qualità di Presidente;
- b) un esperto del settore, nominato da un'associazione di categoria che non abbia avuto rapporti lavorativi con l'ente gestore del corso;
- c) due docenti delle materie fondamentali del corso, nominati dall'Ente gestore.

La Commissione può validamente procedere alle operazioni d'esame qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, compreso il Presidente. La commissione dà atto del proprio operato in apposito verbale.

Le prove d'esame vengono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare. La commissione provvede a determinare durata e criteri di valutazione secondo le modalità previste al punto 5).

A conclusione delle operazioni d'esame, la Commissione provvede a formalizzare sull'apposito verbale, il giudizio finale per ciascun candidato, nei termini di "idoneo" e "non idoneo".

7. Aggiornamento obbligatorio

Tutti i soggetti abilitati all'installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER sono tenuti ai sensi del comma 1, lett. f) dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento, a garanzia della validità e mantenimento della qualificazione.

Le attività formative di aggiornamento, per garantire il mantenimento della validità dell'installazione professionalmente, devono svolgersi entro un arco temporale di tre anni, dal momento dell'acquisizione della stessa.

Tali attività riguarderanno l'evoluzione tecnologica dei prodotti, delle tecniche, dei metodi, delle norme, dei regolamenti (comunitari, nazionali, regionali, comunali) in materia di energie da fonti rinnovabili.

La loro durata é stabilita in almeno 16 ore, di cui 8 ore (modulo unico - teoria) e 8 ore (modulo specifico – pratica) specifiche per ogni tipologia impiantistica. Il percorso può essere realizzato integrando anche modalità FAD nella parte teorica.

Al termine di ogni attività di aggiornamento, a cui i partecipanti dovranno garantire la presenza del 100% della loro durata, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

8. Laboratori e attrezzature

Gli Enti formativi devono garantire laboratori o aule attrezzate tali da mettere il corsista nelle condizioni di realizzare tutte le fasi del processo di lavoro, specifiche dell'installatore FER quali:

- scelta della componentistica idonea alla realizzazione dell'impianto;
- montaggio dei componenti sulla base di un progetto costruttivo;
- modalità di controllo dell'efficienza e del funzionamento dell'impianto;
- collaudo e prima accensione dell'impianto;
- criticità di funzionamento e manutenzione straordinaria e periodica dell'impianto.

I laboratori devono essere idonei a consentire pertanto la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre di attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto, nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora i laboratori non fossero inseriti nel Sistema Regionale di Accreditamento, l'organismo di formazione, prima dell'autorizzazione avvio corso, da parte degli uffici regionali competenti, deve presentare formale convenzione di associazione con l'azienda titolare dei laboratori, i quali devono possedere requisiti tecnologici aggiornati e innovativi.

Le ispezioni amministrative e didattiche saranno volte a verificare la conformità alle disposizioni normative ed al progetto formativo.

9. Requisiti formatori

I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida, si rimanda a quanto disposto nel documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/078/CRO8bis/C9 - 'Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii e nella normativa in materia di formazione professionale delle Regione Calabria.

ALLEGATO

Elenco Titoli e Qualifiche per l'ammissione al corso

Percorso	Qualifiche
Biomasse per uso domestici	Operatore termo-idraulico Operatore elettrico Cablatore elettrico impianti civili Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione Installatore Manutentore bruciatorista Installatore e manutentore di impianti ad energia solare Tecnico progettista di impianti ad energia solare
Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici	Operatore elettrico Operatore elettronico Operatore termo-idraulico Cablatore elettrico impianti civili Installatore e manutentore di impianti solari fotovoltaici Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenna e di impianti elettronici in genere Installatore e manutentore di impianti termici e di climatizzazione Tecnico progettista di impianti ad energia solare
Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS	Installatore e manutentore di impianti termici e di climatizzazione Installatore Manutentore di impianti di refrigerazione Operatore termo-idraulico Tecnico progettista di impianti ad energia solare
Sistemi solari e termici	Cablatore elettrico impianti civili Operatore elettrico Operatore elettronico Operatore termo-idraulico Installatore e manutentore di impianti ad energia solare Tecnico progettista di impianti ad energia solare Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenna e impianti elettronici in genere Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione Installatore Manutentore di impianti di refrigerazione